

Circolare MIUR n. 1622 del 16/08/2017 – indicazione operative applicazione decreto legge 7 giugno 2017 n. 73

“Obbligo vaccinale – Comunicazione alle famiglie “

In sintesi:

Scuola dell'infanzia

entro il 10 settembre i genitori dovranno consegnare alla scuola la documentazione relativa alle vaccinazioni effettuate. La «idonea documentazione» comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie consiste in una «copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età».

In alternativa si potrà presentare una dichiarazione sostitutiva, che poi entro il 10 marzo 2018 dovrà essere completata con la documentazione ufficiale.

Questo vale per tutte le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia

Per le scuole dell'infanzia la consegna della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 è requisito di accesso.

La documentazione dovrà essere presentata non solo dai nuovi iscritti, ma anche dai bambini che hanno già frequentato l'istituzione scolastica.

Scuola Primaria e secondaria di 1° ciclo

Per tutti gli altri gradi, la documentazione va consegnata **entro il 31 ottobre 2017. Anche qui è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva**, da completare entro il 10 marzo 2018 con la documentazione che comprova l'assolvimento dell'obbligo vaccinale.

Esonero, omissione, differimento

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, **potrà essere presentata documentazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti:**

1. attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);
2. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2).
3. la presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, secondo le modalità consentite dalla stessa ASL per la prenotazione (la voce è presente nel facsimile della dichiarazione sostitutiva).

Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni **dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente**, senza oneri a carico dei richiedenti.